

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Appello, facoltà di produrre nuovi documenti, decadenza

La facoltà di produrre nuovi documenti in [appello](#) è ammessa dall'[art. 345 cod. proc. civ., comma 3](#) - già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli [artt. 163 e 166 cod. proc. civ.](#), richiamati dall'[art. 342 c.p.c., comma 1](#) e [art. 347 c.p.c., comma 1](#), tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'[art. 184 cod. proc. civ.](#) (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti).

## Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.3.2017, n. 6029

...omissis...

Col primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2730, 2733 e 2735 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5".

Col secondo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 115 cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente ed illogica in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5".

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con entrambi il ricorrente censura la valutazione del giudice circa l'esclusione del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., norma cui è stata ricondotta la fattispecie, senza che su questo vi sia contestazione. In particolare, la Corte di merito ha escluso che il "forte vento" che provocò, in data 13 dicembre 2001, il distacco delle lastre di eternit dal tetto dello stabile di proprietà degli originari convenuti (tra cui l'odierno ricorrente, xxxxxxxx avesse le caratteristiche dell'evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad integrare il caso fortuito, come invece ritenuto dal Tribunale.

Il giudice d'appello ha accertato che il vento non avesse la velocità (e la conseguente forza) corrispondente a quella che si sprigiona in caso di eventi eccezionali (tifoni, uragani, tempeste di vento, come da esemplificazione fatta in sentenza); che, secondo quanto riferito dai diversi testimoni (qualificati, perchè vigili del fuoco, tecnici e carabinieri in servizio) sentiti in primo grado (le cui deposizioni vengono riportate in sentenza, una per una), nel giorno del sinistro non fosse spirato un vento di particolare velocità; che la presenza di lastre di eternit sulla strada fosse dovuta all'inadeguata copertura dell'edificio.

I motivi sono inammissibili.

Oltre all'inammissibile prospettazione cumulativa di censure attinenti a violazioni di legge sostanziale e processuale ed a vizi di motivazione, senza che, nell'illustrazione, sia possibile distinguere le une dalle altre (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 9100/15 e Cass. n. 21611/13 e n. 19443/11), il ricorrente non evidenzia alcun collegamento tra le norme degli artt. 2051, 2730, 2733 e 2735 cod. civ. (primo motivo), nonchè ancora dell'art. 2051 cod. civ. (secondo motivo), delle quali denuncia la violazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e la fattispecie dedotta in giudizio, dato che non è stato in grado di indicare le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che siano in contrasto con dette disposizioni. Per le censure di violazione di legge, quindi, i motivi, difettando totalmente di specificità, sono inammissibili, non essendo certo ragione di ammissibilità il riferimento a contrarie affermazioni in punto di fatto contenute nella sentenza di primo grado, a cui il ricorrente mostra di prestare adesione (cfr. Cass. n. 22499/06 ed altre conformi).

4.1.- In realtà, le doglianze del ricorrente attengono tutte all'attività di valutazione dei fatti e delle prove svolta dal giudice di secondo grado riguardo all'intensità del vento, che il ricorrente assume essere stato eccezionale ed imprevedibile, come sarebbe risultato: da atti processuali, deliberazioni e ordinanze provenienti dal Comune xxxxxxxx delle quali, a suo dire, avrebbero valenza confessionaria (primo motivo); dagli accertamenti e dalle testimonianze dei vigili

del fuoco in servizio il giorno del fatto, nonché da altre deposizioni testimoniali (secondo motivo).

Aggiunge, infine, considerazioni sull'illogicità della motivazione sia in punto di caso fortuito che in punto di stato di manutenzione del tetto dell'edificio.

In proposito, non può che rilevarsi che la motivazione avrebbe potuto essere censurata soltanto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5 come sostituito con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, a norma dell'art. 54, comma 3, medesimo decreto, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 gennaio 2013.

Nel caso di specie, la motivazione non è mancante nè apparente, nè potrebbe rilevare un'eventuale insufficienza dell'esposizione dell'iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione ovvero l'omesso esame di elementi di prova (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14). Tanto più che la Corte d'appello ha esaminato nel dettaglio proprio le prove documentali e testimoniali su cui torna ad insistere il ricorrente, sicchè entrambi i motivi si risolvono nella richiesta di riesame dei medesimi documenti e delle medesime testimonianze.

Col terzo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 163, 342 e 345 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della sentenza per motivazione insufficiente ed illogica in violazione dell'art. 132 c.c., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 ", in riferimento alla decisione della Corte d'appello circa la prova dell'esistenza e della misura delle spese da sostenersi da parte del Comune per lo sgombero della strada dalle macerie.

Il motivo, oltre a presentare i medesimi profili di inammissibilità di cui si è detto trattando dei primi due, è infondato quanto alla denuncia di error in procedendo relativamente alle norme sull'ammissibilità delle prove in appello.

Infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto provato il danno consistente nell'occupazione della strada comunale con le lastre di eternit cadute dall'edificio e nella spesa necessaria per la loro rimozione - non solo per il fatto, incontestato, di siffatta occupazione di suolo pubblico ma anche per la combinazione tra la Det. 14 dicembre 2001, n. 88 (citata nel verbale della Giunta che è stato allegato all'atto di citazione in primo grado) e la fattura n. xxxxxmessa dalla xxx (pure prodotta in primo grado). Sulla scorta di questi documenti la Corte ha ritenuto "che sia stata fornita una prova sufficiente della corrispondenza del materiale rimosso dalla strada, e smaltito dall'impresa specializzata che ha emesso la fattura, con quello che si era staccato il 13.12.2001 dal tetto dell'edificio (...)".

Fatto salvo quanto si dirà esaminando il quarto motivo, è evidente che la prova del danno è stata ritenuta dal giudice prescindendo dal mandato di pagamento xxxxxx venne effettivamente pagata dal Comune. La prova dell'esistenza del danno - corrispondente alla somma di Euro 3.718,49 indicata nella fattura per lo smaltimento del materiale - è stata quindi desunta da documenti prodotti in primo grado. Non sussiste la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.

Ogni altra doglianza svolta nel terzo motivo attiene all'interpretazione che il giudice di merito ha dato al contenuto della fattura (che, secondo il ricorrente, non si riferirebbe ai lavori de quibus): la motivazione fornita dalla Corte di

merito sulla riferibilità della fattura ai lavori di rimozione delle lastre di eternit cadute dall'edificio (risultante dalla pag. 9 della sentenza, a cui si fa rinvio) è coerente e logica, comunque non censurabile in questa sede.

In conclusione, il terzo motivo di ricorso va rigettato.

Col quarto motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 163, 342 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4".

Il ricorrente lamenta che il mandato di pagamento *omissis*, come già esposto col terzo motivo, è stato prodotto tardivamente, in appello, e non con l'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, ma nel corso di questo. Deduce perciò l'erroneità della decisione del giudice di ammetterne la produzione, perchè ritenuta indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ.

Quest'ultimo rilievo è fondato in diritto, sebbene il ricorrente, in concreto, appaia carente di interesse alla corrispondente impugnazione.

In effetti, come questa Corte ha affermato ripetutamente, "la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 345 cod. proc. civ., comma 3 - già nella formulazione di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52 applicabile "ratione temporis" -, purchè essa avvenga non nel corso del giudizio di secondo grado, ma in sede di costituzione, come prescritto, a pena di decadenza, dal codice di rito e così trovando applicazione il disposto degli artt. 163 e 166 cod. proc. civ., richiamati dall'art. 342 c.p.c., comma 1 e art. 347 c.p.c., comma 1, tenuto conto dell'esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento (a meno che la formazione documentale da esibire non ne sia successiva) e avuto riguardo all'assenza di richiami, nella disciplina del grado di giudizio, alla disposizione dell'art. 184 cod. proc. civ. (sulla facoltà del giudice di primo grado di assegnare un ulteriore termine, dopo la costituzione delle parti, per la produzione di documenti)" (così, da ultimo, Cass. n. 12731/11, ma cfr. già Cass. S.U. n. 8203/05, citata in ricorso).

Tuttavia, nel caso di specie, come già detto trattando del terzo motivo, il documento non è affatto indispensabile per la prova dell'esistenza e dell'entità della spesa il cui rimborso è stato chiesto dal Comune a titolo di risarcimento dei danni. Nè può sostenersi che, per il solo fatto che non fosse stato tempestivamente prodotto in giudizio il mandato di pagamento, il Comune non sarebbe stato obbligato a sostenere quella spesa: questa infatti corrisponde ad una prestazione di smaltimento di rifiuti che, come definitivamente accertato dal giudice, il Comune ha chiesto ed ottenuto dalla ditta specializzata proprio in riferimento all'evento dannoso per cui è giudizio.

Piuttosto, l'indispensabilità è stata ritenuta dalla Corte onde far decorrere rivalutazione ed interessi dal 5 marzo 2002, data del mandato di pagamento, in ossequio ad altro principio pure affermato da questa Corte (secondo cui "In tema di valutazione e liquidazione del danno da fatto illecito, qualora il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto medesimo, l'obbligazione risarcitoria del responsabile non perde la natura di debito di valore, in quanto diretta a reintegrare il patrimonio di detto danneggiato nella sua originaria consistenza, e, pertanto, deve essere quantificata, pure in grado d'appello ed

anche d'ufficio, adeguando l'ammontare degli indicati esborsi al mutato potere d'acquisto della moneta; tale adeguamento va effettuato non con riferimento alla data del fatto ma a quella dei singoli esborsi", così Cass. n. 2335/01 e n. 12671/01).

Pertanto, una volta provato che il Comune avrebbe dovuto sopportare l'esborso di Euro 3.718,49, la conseguenza non avrebbe potuto essere quella sostenuta dal ricorrente, col quarto motivo, di escludere dalla condanna la rivalutazione e gli interessi. In base al principio di diritto appena richiamato, questi erano certamente dovuti, restando in discussione soltanto la data dell'effettivo pagamento, al fine di fissare da questa la decorrenza degli accessori.

Anche se non avesse ammesso la produzione tardiva, il giudice avrebbe dovuto comunque stabilire la decorrenza della rivalutazione e degli interessi dalla data dell'esborso, così come ha fatto, essendosi avvalso del mandato di pagamento soltanto per precisare in sentenza il giorno esatto.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.